

piuto nel settore del commercio al dettaglio ed in quello agricolo. I restanti problemi che esauriscono questa indagine hanno per oggetto la disoccupazione stagionale e regionale, la formazione professionale e la dinamica dei salari in periodo di pieno impiego con particolare riferimento ai fenomeni del loro aumento di carattere inflazionistico.

Nonostante la sommarietà di questi cenni è possibile rendersi conto del vasto contenuto dell'opera in esame e di quanto sia impegnativa la gran parte della materia trattata. La complessità e l'intreccio dei problemi affrontati sono, d'altra parte, spesso tali che in questa sede non si riuscirebbe a parlarne più diffusamente. Questo studio troverà comunque anche quest'anno la medesima favorevolissima accoglienza di quelli che l'hanno proceduto.

E. CALCATERRA

*Milano, Università Cattolica.*

PAOLINI F., *A dieci anni dal processo di Norimberga. La sua giustificazione.* Un vol. di pagg. 129. Ed. Capelli, Bologna, 1956.

Sono rimaste in quest'opera, d'altronde molto giovanile, come si intuisce subito, troppe caratteristiche proprie di una tesi di laurea. Prima fra tutte il gusto di riallacciare la costruzione nuova ai principî primi della scienza giuridica, non assunti già come dati di fatto, ma elencati e rispiegati di nuovo, illustrati magari perfino nelle loro più aberranti interpretazioni, tutte regolarmente elencate e confutate.

Una minore indulgenza al desiderio della volgarizzazione ad ogni costo avrebbe certamente giovato all'opera; se non altro avrebbe eliminato frasi come questa: « Cicerone non era un guerrafondaio » ecc. (pag. 25), che rivestono un po' troppo l'aria candida

di una favola raccontata ai bambini.

Parimenti una maggiore preoccupazione per lo stile avrebbe evitato al lettore qualche impuntatura, la necessità di dovere leggere una seconda volta. Se per esempio si fosse evitato di mescolare troppo strettamente l'apprezzamento morale e il ragionamento scientifico, una frase come questa: « la legge internazionale non si può sviluppare nel modo normale di tutti i codici, fino a quando si sentirà la mancanza di una istituzione internazionale che formuli le leggi con autorità » sarebbe riuscita molto più limpida e avrebbe suonato così: « la legge internazionale non si può sviluppare nel modo normale di tutti i codici fino a quando mancherà una istituzione internazionale che formuli le leggi con autorità ».

Ma tutte queste sono considerazioni marginali. Molto più imbarazzante è notare invece che la questione di fondo nella quale si doveva misurare l'autore: l'enunciazione cioè di una giustificazione del processo di Norimberga è restata gravemente pregiudicata per il semplice fatto che l'autore non si decide mai a dirci, nel corso della sua opera, quale giustificazione egli intenda presentare: se una giustificazione puramente morale oppure la spiegazione, l'inquadramento giuridico del processo. Il fatto è che fra questa e quella si è fatto una paurosa confusione fin dalle prime righe della trattazione (capitolo III) quando si dice che: « se nello Stato si ravvisa la fonte prima dell'ordine giuridico, tutta la giustizia è dello Stato: è giusto, infatti, solo ciò che lo Stato ritiene sia giusto ». Ora da che mondo è mondo nessuno Stato ha mai nutrito la presunzione di emanare la giustizia; in genere si è molto più modestamente accontentato di emettere la legge, il diritto, che è una cosa completamente diversa dalla prima, a volte purtroppo anche contrastante. E la confusione continua quando si fa interferire il diritto statale positivo

con il diritto naturale, anzi si cerca di far desumere la forza del primo dal secondo (« il diritto è positivamente tale quando vive nella coscienza dei popoli ed è sentito e imposto come diritto di gente ») finchè si arriva da ultimo, nello sforzo di creare una costruzione unitaria, a far dipendere tutto il diritto, anche quello internazionale, dal diritto naturale: « la giuridicità di una norma è data dal convincimento della sua giuridica obbligatorietà ».

Il risultato più diretto è che, volendo cercare il fondamento giuridico del processo di Norimberga e non avendolo evidentemente trovato nel diritto interno statale e nemmeno in quello internazionale si è finito col l'andare a trovarlo nel « diritto supernazionale umano ». Il che sarebbe evidentemente una gran bella cosa, purchè soltanto esistesse questo « diritto supernazionale umano ». Cos'è questo « diritto umano »? D'accordo per il diritto statale che è il diritto della comunità statale; d'accordo per il diritto internazionale che è il diritto della comunità internazionale; ma quando si parla di un diritto umano come del « diritto della comunità umana che è la società di tutti gli individui considerata da un punto di vista universale », la cosa meno grave che si possa fare è di prendere un abbaglio, confondere cioè il nuovo sedicente « diritto umano » con il buon vecchio « diritto naturale » ovvero non si fa che dire una frase priva di senso.

Anche adottando senz'altro la prima ipotesi, non si può però fare a meno di notare che il diritto naturale, che si confonde e si identifica con il paradigma eterno della giustizia, non è purtroppo nè sarà mai un diritto positivo; e che conseguentemente ciò che si giustifica unicamente in base ad esso, potrà essere giusto fin che si vuole ma non sarà mai legale. E « il giudice che — per adoperare

le parole stesse dell'autore — *dicit ius* non quale organo dello Stato nè della comunità degli Stati ma nell'esercizio di una funzione suprema che precede ogni sovranità, quasi ad attingere le ragioni eterne della giustizia, colte nella luminosa purezza delle sue origini prime » è certamente una persona degna del massimo rispetto ed amore umano, ma a questo punto ci viene la tentazione di pensare che l'autore si stesse confondendo con il Giudice del Giudizio Universale.

Incaminandosi su questa strada, che è quella di spiegare e giustificare il processo di Norimberga sulla base del solo « diritto supernazionale umano », l'autore arriva al massimo a darci una giustificazione morale del processo, che nessuno contestava, non arriva a darcene la spiegazione giuridica. Anzi, quel che è peggio, si preclude la via ad arrivarci mai. Perché quando, nello sforzo di trovare una giustificazione a tutti i costi, fino al punto di uscire dal terreno del diritto interno ed internazionale, si crea un nuovo diritto e un nuovo tipo di giudice che applica quel diritto si corre il rischio, poichè quel diritto non è nè potrà mai diventare positivo, di non rendere mai legale il processo.

O semplicità santa di chi avesse detto: no, il processo di Norimberga non si giustifica evidentemente sul diritto statale, non si giustifica neppure sulla base del diritto internazionale così come esso si presenta attualmente, però è moralmente giustificato, è intrinsecamente giusto ed è da sperare che questo precedente possa dare l'avvio al formarsi di una consuetudine internazionale, avente perciò tutti i crismi della legalità, secondo la quale chi violi in guerra le leggi fondamentali della morale potrà essere legalmente perseguito e condannato!

R. ROTA